Deposito atti societari: domanda in anticipo per la «data certa»

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 26 SETTEMBRE 2025 | Angelo Busani

Otto nuovi orientamenti relativi al deposito di atti societari presso il Registro delle imprese, di recente pubblicati, sono il frutto della prosecuzione del lavoro svolto da Unioncamere e Consiglio nazionale del notariato al fine di standardizzare i comportamenti occorrenti in relazione a particolari pratiche societarie. Adempimenti con data certa Spesso vi è la necessità che l'iscrizione di un atto non abbia una data casuale, dipendente dal carico di lavoro del Registro delle imprese, ma avvenga in una data precisa: si pensi ad esempio alla costituzione di una newco per scissione che sia organizzata per essere iscritta il primo giorno di un mese o l'ultimo giorno dell'anno. Tra l'altro, non infrequentemente càpita che si tratti di date coincidenti con giorni festivi, nei quali anche il Registro delle imprese non lavora. Questa esigenza si soddisfa presentando la richiesta di «evasione con data certa» e cioè di ottenere l'iscrizione in un giorno specifico. L'orientamento precisa quali sono gli atti per i quali la procedura in questione può essere esperita, suddividendoli in: atti che contengono un termine iniziale di efficacia: atti di fusione e scissione senza costituzione di nuova società, trasformazioni in società di capitali (fatta eccezione per le trasformazioni eterogenee), modifiche statutarie e scioglimento di società di capitali; atti non suscettibili di contenere un termine iniziale: costituzione di società di capitali con conferimento di azienda e atti di fusione e scissione con costituzione di nuova società. La richiesta di data certa deve essere presentata, di regola, con almeno cinque giorni di anticipo, che diventano dieci se si tratta del 31 dicembre o del 1º gennaio (o date prossime), vale a dire in periodi usualmente affollati e caratterizzati dalla presenza di giorni festivi; e adequandosi alle procedure stabilite in materia dai singoli uffici, consultando il relativo sito istituzionale. Responsabile sicurezza E' ricorrente il tentativo di "sfruttare" la pubblicità camerale per esteriorizzare l'attribuzione di rilevanti incarichi aziendali: ad esempio, la qualifica di datore di lavoro, di responsabile per la sicurezza, di responsabile per le problematiche ambientali ecc. L'orientamento ricorda che il sistema di pubblicità camerale, per il principio di tipicità, non prevede tali figure che quindi, come tali, non possono essere pubblicizzate. Al risultato di esteriorizzarle si deve giungere indirettamente e cioè iscrivendo nel Registro delle imprese la procura che attribuisce a queste persone la rappresentanza dell'impresa per le materie a esse delegate, in quanto, nel testo della procura, può essere specificato il ruolo aziendale del procuratore e le mansioni che gli sono attribuite. **Domicilio amministratori** L'orientamento espresso da Unioncamere e Notariato è nel senso che dal 1° gennaio 2025 vi è l'obbligo degli amministratori e dei liquidatori di società di capitali e di società di persone di indicare nel Registro delle imprese il rispettivo domicilio digitale: si sottraggono all'obbligo solo le società senza impresa (come le società tra professionisti) e gli enti non societari (come i consorzi) anche se svolgono attività d'impresa. L'amministratore e il liquidatore assolvono questo obbligo: indicando la propria Pec personale (possono avere una Pec specifica per ogni società amministrata oppure una Pec unica, utilizzata per una molteplicità di società); o: eleggendo domicilio speciale elettronico presso il domicilio digitale della società nella quale ricoprono la carica. Non è invece possibile indicare il domicilio digitale di una società diversa da quella amministrata né una Pec utilizzata da altro amministratore o liquidatore. Società in liquidazione Quando una società di capitali è in liquidazione deve indicare tale stato negli atti che compie (è una prescrizione che è dettata per le sole società di capitali dall'articolo 2487-bis del Codice civile e che quindi non si applica alle società di persone). Tuttavia, l'indicazione dello stato liquidazione non necessita di modificare la denominazione sociale e guindi non comporta una modificazione statutaria. Si tratta semplicemente di un'evidenza, rispetto alla denominazione sociale, che deve essere effettuata ogni qualvolta la società si esteriorizza ed agisce. © RIPRODUZIONE RISERVATA